



COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ATTIVITA' E
LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE ALL'INTERNO DEI CIRCOLI PRIVATI E
DEI CIRCOLI DI ENTI A CARATTERE NAZIONALE**

- **Approvato con deliberazione consiliare n. 113 DEL 22/12/1999 e reso esecutivo da CO.RE.CO. in data 10/01/2000**
- **Pubblicato dall' 11/01/2000 al 25/01/2000**
- **In vigore dal 26/01/2000**

Art. 1 – Ambito della disciplina

1. La somministrazione di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche, congiunta o non congiunta alla somministrazione di alimenti e bevande negli spacci interni di circoli così come definiti nel successivo articolo 2, è subordinata ad apposita autorizzazione comunale, nella forma della denuncia di attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990, sulla base delle disposizioni di legge che disciplinano la materia e della normativa contenuta nel presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche, in quanto compatibili, agli spacci annessi ai circoli cooperativi.
3. Il luogo destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico e senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con il D.M. 17.12.1992 n. 564, come modificato dal D.M. 5.8.1994 n. 534. La somministrazione è riservata ai soli soci del circolo.
4. E' considerato aperto al pubblico il luogo rispetto al quale, indipendentemente dalla organizzazione delle attività sociali, sussiste la possibilità di immediato ed indiscriminato accesso da parte di chiunque, anche subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni quali l'immediato acquisto o ricevimento della tessera di socio, senza alcuna particolare formalità.

Art. 2 - Definizioni

1. CIRCOLO: libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive o sociali. Il circolo deve svolgere la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale, in locali o spazi non aperti al pubblico. Il circolo può essere affiliato ad enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'Interno. Ai fini del presente regolamento è considerato circolo anche la libera associazione di cittadini non aderente ad enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'Interno, purchè avente le stesse finalità dei circoli affiliati.
2. SOMMINISTRAZIONE: vendita per il consumo sul posto, comprendente tutti i casi in cui gli acquirenti consumano prodotti nei locali del circolo o in una superficie accessibile, all'uopo attrezzati. E' inoltre considerata somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

Art. 3 – Dichiarazione di apertura e documentazione relativa

1. La denuncia di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche superalcoliche, all'interno di un circolo privato riservata ai soli soci (ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 287/1991 e dall'art. 19 della legge 241/1990) deve essere presentata al Comune di Calderara di Reno e sottoscritta dal presidente del circolo innanzi al funzionario comunale responsabile del procedimento, oppure consegnata con, allegata, fotocopia di un documento di identità del presidente del circolo.
2. La denuncia deve contenere l'esatta denominazione, la sede ed il codice fiscale del circolo ed i dati anagrafici completi del presidente pro-tempore.
3. Qualora l'attività di somministrazione non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere indicati uno più nominativi di rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente del circolo.
4. Alla denuncia dovranno essere allegati i documenti previsti dalla vigente normativa in materia ed una copia dello statuto del circolo.

Art. 4 – Caratteristiche dei locali

1. Il locale in cui avviene la somministrazione deve essere conforme alle disposizioni urbanistiche ed in possesso della relativa destinazione d'uso e del certificato di agibilità.
2. L'attività di somministrazione ai soci è subordinata alla condizione che il funzionamento dello spaccio interno, in relazione alla ubicazione ed alle caratteristiche dei locali, non arrechi disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.
3. I locali di circoli privati in cui vengono somministrate alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto dalle strade, dalle piazze o da altri luoghi pubblici, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 del presente regolamento.
4. All'esterno della struttura non possono essere installate insegne, targhe o altri mezzi pubblicitari che indichino in qualsiasi forma l'attività di somministrazione esercitata all'interno del circolo.

Art. 5 Attività consentite

1. La denuncia di inizio attività di uno spaccio interno del circolo, a norma del presente regolamento e fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del circolo medesimo.

2. In particolari circostanze, quali feste private, raduni o manifestazioni sportive, risultanti da un calendario trasmesso al comune di Calderara di Reno all'inizio di ogni anno solare o previa comunicazione da effettuarsi almeno 15 giorni prima e contenente la descrizione della manifestazione da tenersi, la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata anche a favore di soci di altri circoli, salvo motivato divieto dell'autorità comunale. Ogni socio del circolo ha facoltà di invitare occasionalmente una persona non socia del medesimo la quale ha diritto di usufruire, per quella sola occasione, dei servizi del circolo, quali la partecipazione alle attività di intrattenimento e la somministrazione di alimenti e bevande.
3. In casi eccezionali, qualora le manifestazioni richiedano l'utilizzo di impianti ubicati in circoli diversi, la facoltà di cui al precedente comma potrà estendersi anche agli spacci di tali circoli, previa comunicazione al comune di Calderara di Reno.

Art. 6 – Prescrizioni e divieti relativi ai locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande

1. Nei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) il listino prezzi, i documenti autorizzativi, la riproduzione a stampa dell'articolo 101 del T.U.L.P.S. e degli articoli 181 e 186 del regolamento di P.S. devono essere esposti in luogo ben visibile;
 - b) gli addetti alla somministrazione e manipolazione di alimenti e bevande devono essere muniti di libretto sanitario in corso di validità e presente sul posto;
 - c) i locali in cui viene eseguita la manipolazione degli alimenti dovranno avere la relativa autorizzazione sanitaria;
2. Nei locali destinati allo spaccio è vietato:
 - a) somministrare bevande alcoliche ai minori di sedici anni, agli infermi di mente ed alle persone manifestamente ubriache, ancorchè socie del circolo;
 - b) adibire un minore di diciotto anni alla somministrazione di bevande alcoliche in assenza del presidente del circolo o di un suo rappresentante;
 - c) esercitare il gioco d'azzardo.
3. Previa autorizzazione comunale, nei locali destinati allo spaccio è consentito lo svolgimento di giochi leciti e l'installazione di apparecchi automatici, semi automatici o elettronici da trattenimento e gioco di abilità purchè non consentano di conseguire alcuna utilità o premio, tranne che sotto forma di ripetizione del gioco per un massimo di dieci volte oppure la vincita di gettoni, in numero non superiore a dieci, rigiocabili in apparecchi collocati nello stesso locale ma non rimborsabili. E' inoltre consentita la vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.

4. A fini di puro trattenimento, nei locali destinati allo spaccio possono essere collocati apparecchi juke-box, cinebox, televisivi, radiofonici ed impianti sonori, purchè autorizzati.

Art. 7 – Orari di apertura dei circoli privati

1. I circoli privati non sono soggetti alla disciplina degli orari dei pubblici esercizi.
2. All'atto della presentazione della denuncia di inizio di attività, il presidente del circolo dovrà tuttavia indicare i giorni e gli orari di esercizio della attività sociale.

Art. 8 – Attività di spettacolo

5. All'interno dei circoli possono svolgersi spettacoli riservati ai soci. Qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico, il circolo dovrà munirsi di licenza rilasciata dal comune ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. ed essere sottoposti alle prescrizioni previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività. In particolare il circolo dovrà:
 - a) Essere in possesso di certificato di prevenzione incendi, qualora la sala in cui si svolge lo spettacolo abbia una capienza superiore a cento posti;
 - b) Essere in possesso di certificato di agibilità previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S., sulla base di quanto indicato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
 - c) Essere in possesso di dichiarazione di inizio attività SIAE
 - d) Essere in possesso di eventuale altra documentazione prevista e richiesta dalla normativa vigente in materia.
6. La documentazione indicata ai precedenti punti a), b) c) e d) è richiesta anche in caso di spettacoli riservati ai soli soci.
7. Ferme restando le condizioni previste dalla legge, il circolo, quando ricorre anche solo uno degli elementi indicati nell'elenco seguente, è da considerarsi locale di pubblico spettacolo con la conseguente applicazione delle norme relative ai pubblici esercizi e delle relative sanzioni:
 - a) Pagamento del biglietto di ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto, salvo contestuale consegna dello statuto del circolo, idonea espressione di accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del circolo a ciò abilitato ed iscrizione nel libro dei soci;
 - b) Pubblicità degli spettacoli e dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, volantini ed ogni altro mezzo informativo, destinato prevalentemente alla visione della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono esclusivamente riservate ai soci del circolo.

- c) Complessità dei locali dove si svolge l'attività tale da fare ritenere la stessa di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile.
- d) Rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo;
- e) Frequenza assidua o regolare degli spettacoli e dei trattenimenti

Art. 9 - Sanzioni

- 8. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano, l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, articolo 106); si osservano, per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 9. Sono fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 10 – Accesso ai locali da parte degli organi di vigilanza

- 10. Gli organi di vigilanza e controllo, nell'esercizio delle loro funzioni di sicurezza ed amministrative possono accedere liberamente nei seguenti locali:
 - a) nei locali aperti al pubblico, per il controllo delle attività che ivi vengono esercitate;
 - b) nei locali di circoli privati non aperti al pubblico qualora siano muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) nei locali di distribuzione delle cooperative di consumo, non aperti al pubblico, che hanno presentato comunicazione di inizio di attività;
 - d) nei locali di esercizi muniti di autorizzazione comunale (esercizi commerciali, esercizi pubblici, circoli privati);
 - e) nei locali dei circoli privati ove si eserciti attività di spettacolo o di intrattenimento soggetta ad autorizzazione;
 - f) nei locali aperti al pubblico ove si esercita una qualsiasi attività abusiva senza titolo autorizzatorio di qualsiasi tipo e forma
 - g) nei locali adibiti a privata dimora, quando consentito dalla legge penale in vigore

Art. 11 - Entrata in vigore

11. Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di inizio di ripubblicazione, successiva alla avvenuta pubblicazione della delibera relativa alla sua adozione ed abroga tutti i regolamenti, atti e provvedimenti amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.